

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25 febbraio 2015
SENATO ACCADEMICO	18 marzo 2015
DR EMANAZIONE	D.R. Rep. n. 353/2015, Prot. n. 7910 del 19/03/2015
Entrata in vigore: 18 marzo 2015	

Art. 1

Indizione votazioni

1. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento sono indette dal professore ordinario Decano del Dipartimento, con proprio decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della medesima scadenza.
2. In caso di impossibilità o di espressa rinuncia, le funzioni del Decano vengono assolte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.

Art. 2

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo compete ai membri del Consiglio di Dipartimento indicati nell'art. 31 dello Statuto Unife.
2. La rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 3 lettera c) dell'art. 31 sopra richiamato è eletta, dal medesimo personale, secondo il seguente criterio: un rappresentante, se le unità di personale in servizio presso il Dipartimento sono comprese tra uno e quattro; due rappresentanti se le unità di personale sono comprese tra cinque e otto; tre rappresentanti se le unità di personale sono comprese tra nove e dodici; quattro rappresentanti se le unità del personale sono uguali o maggiori di tredici. Tale criterio si applica distintamente per l'individuazione sia della rappresentanza del personale avente profilo tecnico, che per quello avente profilo amministrativo. L'elettorato attivo e passivo è esteso al Segretario amministrativo, anche se organizzativamente non afferente al Dipartimento.
3. Gli iscritti ai corsi di dottorato afferenti a ciascun Dipartimento eleggono il proprio rappresentante in Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma 3 lettera d) dell'art. 31 e con le modalità di cui all'art. 55 dello Statuto. A tal fine gli iscritti ai corsi di dottorato si considerano afferenti al Dipartimento a cui afferisce il proprio tutore. Nel caso di tutori esterni all'Ateneo, o di tutori non ancora nominati al momento delle elezioni, i dottorandi afferiscono al Dipartimento indicato quale sede del Corso di Dottorato nella banca dati ministeriale. L'elettorato passivo compete ai dottorandi afferenti al Dipartimento che siano iscritti al primo o al secondo anno di dottorato, non invece ai dottorandi che siano già iscritti al terzo anno o che siano in proroga.
4. Gli assegnisti di ricerca e gli iscritti alle scuole di specializzazione di ogni Dipartimento designano ciascuno il proprio rappresentante ai sensi del comma 3 lettere e) ed f) dell'art. 31 e con le modalità di cui all'art. 57 dello Statuto; nel numero dei partecipanti alla designazione si computano anche gli astenuti. Gli assegnisti di ricerca sono assegnati ai Dipartimenti ai quali afferiscono i responsabili delle relative ricerche; gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono assegnati al Dipartimento di afferenza del Direttore della relativa Scuola di Specializzazione.
5. I rappresentanti di cui ai commi precedenti durano in carica un triennio accademico e possono essere rieletti o ridesignati consecutivamente nella funzione per una sola volta.

Art. 3

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo compete ai professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Se nelle prime due votazioni non si raggiunge il quorum necessario per la validità della votazione o la maggioranza di voti necessaria per l'elezione, nella terza votazione l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Possono presentare candidatura anche i professori a tempo definito, che all'atto della presentazione della stessa producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione.

Art. 4

Elenchi elettorato

1. L'Amministrazione universitaria procede alla formulazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, che vengono pubblicati sulla pagina web del Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni.
2. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati vanno presentate alla Commissione elettorale d'Ateneo, per il tramite del Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali, entro le ore dodici del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione. La Commissione elettorale d'Ateneo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Entro il decimo giorno precedente la data in cui è fissata la prima votazione vengono pubblicati gli eventuali aggiornamenti agli elenchi.

Art. 5

Incompatibilità

1. Le incompatibilità con le funzioni di Direttore di Dipartimento sono quelle stabilite dalla legge e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Il professore che versi in una situazione di incompatibilità che non determina per legge il venir meno dell'elettorato passivo, in caso di elezione dovrà far cessare la condizione ostativa entro dieci giorni dal decreto di proclamazione.
3. Il professore che versi in una situazione di incompatibilità che per legge sia causa di esclusione dall'elettorato passivo, dovrà far cessare la condizione ostativa prima della presentazione della candidatura.
4. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale d'Ateneo e dei seggi elettorali costituiti per le votazioni.

Art. 6

Candidature

1. Il docente interessato è tenuto a manifestare la sua intenzione di candidarsi attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione che deve essere trasmessa al Decano del Dipartimento, con le modalità stabilite nel decreto di indizione.
2. Se allo scadere del termine stabilito nel decreto di indizione i candidati di un genere risultano inferiori ad un terzo del totale delle candidature pervenute, viene predisposta la riapertura dei termini per la presentazione delle stesse, per una sola volta, per ulteriori sette giorni.
3. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con decreto del Decano del Dipartimento pubblicato sulla pagina web del Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali.
4. Avverso il decreto di pubblicazione è possibile proporre reclamo, entro cinque giorni dal decreto medesimo, alla Commissione elettorale d'Ateneo la quale decide nei cinque giorni successivi.

5. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta, con allegata copia di un documento di identità, che deve pervenire almeno due giorni prima delle votazioni al Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali, il quale provvede a darne adeguata pubblicità sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura sono nulli.
6. Se nelle prime due votazioni non si raggiunge il quorum necessario per la validità della votazione o la maggioranza di voti necessaria per l'elezione, vengono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per ulteriori cinque giorni.
7. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle votazioni fino al raggiungimento dei quorum richiesti per la validità delle stesse.

Art. 7

Assemblea del corpo elettorale

1. Il Decano può convocare un'assemblea del corpo elettorale per la presentazione dei candidati, prima della prima votazione e nell'intervallo tra la prima e la seconda votazione.
2. Non possono svolgersi assemblee del corpo elettorale nei due giorni anteriori alle date delle votazioni.

Art. 8

Seggio elettorale

1. Almeno dieci giorni prima della data della prima votazione, con decreto del Decano viene costituito il seggio elettorale e ne viene indicata l'ubicazione.
2. Il seggio è composto da almeno cinque membri scelti tra gli aventi diritto al voto, di cui un professore ordinario, con funzioni di Presidente, un professore associato, un ricercatore, un dipendente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario, e un componente scelto fra gli assegnisti, i dottorandi e gli specializzandi. Il decreto di cui al comma 1 indica anche tre supplenti.
3. Il seggio elettorale resta aperto dalle ore 9 alle 17.

Art. 9

Votazioni

1. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario devono essere ripetute e pertanto in tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
2. Il voto è personale e segreto e può essere espressa una sola preferenza.
3. Alla prima e alle eventuali seconda e terza votazione risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
4. In caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo; in caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
5. Le date delle eventuali seconda e terza votazione, nonché della votazione di ballottaggio, sono fissate dal Decano con il decreto di cui all'art. 1 del presente regolamento. Tali date non possono essere fissate in giorni consecutivi. La votazione di ballottaggio deve avvenire entro 45 giorni dalla prima votazione.
6. L'intera procedura deve concludersi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.

Art. 10
Scrutinio

1. Al termine di ogni votazione, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione e prosegue fino alla conclusione delle operazioni.
2. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 9 è eletto alla carica di Direttore di Dipartimento.
3. Del risultato dello scrutinio viene redatto un processo verbale che viene inviato al Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali per la successiva proclamazione da parte del Decano con proprio decreto, il quale è reso noto sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
4. Entro i cinque giorni successivi al decreto di proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo, la quale decide entro i successivi cinque giorni.

Art. 11
Nomina

1. Il Direttore di Dipartimento viene nominato con Decreto del Rettore e dura in carica per un triennio accademico.

Art. 12
Termini in deroga

1. I termini previsti dal presente Regolamento, in casi straordinari, possono essere ridotti di non oltre la metà con decisione adeguatamente motivata del Decano.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e interna.